

Condizioni generali di acquisto di Nijhuis Saur industries B.V. e le società affiliate di NSI

1. Generale

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto di Nijhuis Saur Industries B.V. e delle sue società affiliate a livello globale (di seguito denominate "Condizioni generali di acquisto") costituiscono parte integrante di tutti i contratti (futuri), comprese le conferme d'ordine, gli ordini di acquisto (PO) e altri documenti della fase (pre-)contrattuale (di seguito denominata separatamente 'Contratto') sulla consegna dei beni tra il fornitore di beni (di seguito "Fornitore") e Nijhuis Saur Industries B.V. (di seguito "NSI") o qualsiasi delle società affiliate di NSI situate a livello globale, rispettivamente, (di seguito denominata individualmente "Affiliata NSI"). Le condizioni generali di acquisto si applicano se e nella misura in cui non siano state concordate per iscritto altre condizioni contrattuali.

1.2 L'applicabilità di eventuali condizioni generali del Fornitore è espressamente respinta. L'accettazione del Contratto da parte di NSI è subordinata all'accordo del Fornitore alle presenti Condizioni Generali di Acquisto; l'accettazione da parte del Fornitore è possibile solo alle condizioni offerte, comprese le presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le condizioni commerciali del Fornitore sono valide solo se e nella misura in cui l'accordo scritto di NSI viene ricevuto dal Fornitore che conferma espressamente l'accettazione da parte di NSI delle condizioni commerciali del Fornitore. In particolare, qualsiasi riferimento da parte di NSI alla corrispondenza del Fornitore contenente o riferendosi alle condizioni commerciali del Fornitore non costituirà l'accettazione da parte di NSI dell'applicabilità al presente Contratto di tali condizioni commerciali.

2. Bid

2.1 Le offerte e i prezzi del Fornitore non saranno remunerati e non creeranno alcun obbligo da parte di NSI.

2.2 Nella sua offerta il Fornitore deve esplicitamente esporre eventuali discrepanze tra la sua offerta e la richiesta di NSI. Se il Fornitore ha una soluzione alternativa che è tecnologicamente o economicamente superiore, deve presentare anche questa offerta a NSI.

2.3 Un contratto tra NSI e il Fornitore è considerato concluso se e nella misura in cui un contratto è stato confermato per iscritto da NSI al Fornitore, alle condizioni stabilite da NSI per iscritto (di seguito denominata: "Conferma NSI"). Nijhuis si riserva il diritto di annullare l'acquisto effettuato o l'ordine effettuato se il Fornitore non ha confermato questo

ordine entro due settimane dalla ricezione della conferma NSI mediante una conferma d'ordine.

3. Data di consegna, consegna parziale

3.1 Il Fornitore deve rispettare le date di consegna o le date di prestazione dei servizi concordate, rispettivamente. Nel caso di consegna delle merci, tale conformità include la consegna a NSI senza difetti entro i normali orari di lavoro di NSI accompagnata dai documenti di spedizione richiesti all'indirizzo specificato nel Contratto (di seguito "Luogo di destinazione"). Se NSI e il Fornitore hanno concordato una consegna che include l'assemblaggio/servizio da parte del Fornitore, la consegna della merce esente da difetti non sarà considerata avvenuta fino a quando l'assemblaggio/servizio non sia stato debitamente eseguito come specificato nel Contratto. Se una procedura formale di accettazione è prevista dalla legge o specificata nel contratto, il termine per tale accettazione deve essere rispettato da entrambe le parti. Le forniture anticipate di beni/prestazioni di servizi o consegne parziali/prestazioni parziali di servizi richiedono il previo consenso scritto di NSI.

3.2 Se il Fornitore riconosce che non sarà in grado di adempiere ai suoi obblighi contrattuali, in tutto o in parte, o entro i termini stabiliti, il Fornitore deve notificarlo immediatamente per iscritto a NSI. La comunicazione deve indicare sia il motivo del ritardo che il previsto ritardo nella consegna. In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore è in mora per effetto della legge, senza obbligo di notifica o di altra formalità. Qualsiasi accettazione da parte di NSI di una consegna ritardata o parziale di beni/prestazione di servizi non costituisce in alcun modo una rinuncia a qualsiasi diritto di NSI relativo alla consegna tardiva o parziale di beni/prestazione di servizi.

3.3 Se NSI sta preparando documenti per consentire al Fornitore di eseguire il Contratto, è responsabilità del Fornitore richiedere tali documenti a tempo debito.

3.4 Solo i lavori supplementari eseguiti su espressa richiesta scritta di NSI possono essere fatturati e saranno rimborsati.

4. Sostenibilità ed etica

NSI opera secondo il principio dello sviluppo sostenibile e rispetta gli standard fondamentali riconosciuti a livello internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la protezione dell'ambiente, i

diritti dei lavoratori e umani nonché una corporate governance responsabile (di seguito "ESG Standard"). NSI ha descritto la sua comprensione degli standard ESG nel suo Codice di condotta per i fornitori. NSI si aspetta che il Fornitore aderisca agli Standard ESG. Inoltre, NSI chiede al Fornitore di garantire che tutti i suoi subappaltatori di qualsiasi livello rispettino gli standard ESG. NSI ha il diritto di verificare l'osservanza degli Standard ESG da parte del Fornitore, sia esso stesso che tramite terzi incaricati da NSI.

4.2 Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore deve rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro e protezione ambientale come specificato da NSI nel contratto.

4.3 Il Fornitore garantisce e dichiara di rispettare il Codice di condotta NSI, come può essere fornito al Fornitore. NSI si riserva il diritto di modificare o aggiornare il Codice di condotta di volta in volta. NSI si riserva il diritto di verificare la conformità del Fornitore al Codice di condotta con un ragionevole preavviso. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie e l'accesso richiesto per tale audit. Qualsiasi inosservanza da parte del Fornitore del Codice di condotta NSI sarà considerata una violazione materiale del Contratto. In caso di violazione, NSI si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto senza ulteriori responsabilità.

4.4 Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente di rispettare tutte le leggi internazionali applicabili, in particolare per quanto riguarda la lotta alla corruzione, al traffico d'influenza, al favoritismo, all'appropriazione indebita di interessi e alla sottrazione di fondi pubblici (di seguito "Corruzione") e che ha messo in atto un meccanismo per la protezione contro la corruzione e la lotta alla stessa.

4.5 Il Fornitore deve rispettare gli obblighi descritti nel Contratto e deve affrontare in modo appropriato questa aspettativa nei confronti dei propri fornitori lungo la propria catena di fornitura (le "Aspettative"). In particolare, il Fornitore si impegna a prevenire o ridurre al minimo tali rischi e a porre fine ad ogni violazione degli obblighi.

4.6 NSI ha il diritto di effettuare verifiche, previa notifica scritta, per garantire che il Fornitore rispetti gli obblighi previsti dalla presente Clausola ("Audit") sia da sé e/o tramite terzi incaricati ("Auditor"). Il fornitore deve fornire a NSI e/o all'auditor tutti i dati, i documenti e le altre informazioni, in forma scritta, verbale e/o elettronica, ragionevolmente richiesti da NSI e/o dall'auditor per l'audit.

4.7 Nel caso in cui NSI rilevi il sospetto o la prova di una violazione degli obblighi da parte del Fornitore o di uno dei contraenti del Fornitore o fornitori di

qualsiasi livello, Il Fornitore è tenuto a implementare ed eseguire o far implementare ai rispettivi contraenti o fornitori le opportune misure correttive come ragionevolmente richiesto da NSI per iscritto.

4.8 Su richiesta di NSI e senza indebito ritardo, il Fornitore (i) redigerà insieme a NSI un piano d'azione correttivo per porre fine a qualsiasi violazione degli obblighi (il "Concetto di rimedio"), includendo un calendario concreto per tale piano; e (ii) attuare le misure richieste dall'INS, a sua discrezione, per realizzare tale concetto di rimedio.

4.9 NSI avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del presente documento con effetto immediato se (i) Fornitore non rispetta gli obblighi previsti dalla presente clausola, (ii) le aspettative sono sostanzialmente violate, o (iii) l'attuazione del concetto di rimedio non ha posto rimedio alla violazione degli obblighi entro il termine stabilito nel concetto di rimedio.

5. Qualità e sicurezza

5.1 Il Fornitore deve effettuare e mantenere un'efficace assicurazione della qualità e, se richiesto, dimostrarlo a NSI. Il fornitore deve aderire a un sistema di gestione della qualità secondo ISO 9001 o ad un sistema simile di standard equivalente su richiesta del l'INS. L'INS ha il diritto di ispezionare questo sistema di garanzia della qualità, sia direttamente che tramite terzi incaricati da NSI.

5.2 Qualsiasi modifica ai beni da consegnare o ai servizi da fornire richiede il previo consenso scritto di NSI.

5.3 Se l'esecuzione del contratto richiede lavori da svolgere in un sito NSI, tali lavori sono soggetti alle norme di sicurezza e condotta di NSI. Il Fornitore garantisce che i suoi dipendenti e le altre persone da esso assunte rispettino rigorosamente le suddette disposizioni.

5.4 Il Fornitore deve garantire che vi sia personale sufficiente e qualificato. Il Fornitore garantisce che lui, i suoi dipendenti e le altre persone da lui assunte rispettano in ogni momento tutte le disposizioni legali vincolanti relative alla fornitura di servizi e/o beni, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni obbligatorie della legislazione del lavoro, legislazione fiscale e normativa in materia di sicurezza sociale (ad esempio, permessi di lavoro validi, visti, formulari A1, certificati, dichiarazioni, ecc.). Il Fornitore indennizza NSI e qualsiasi parte a nome di chi e per conto di chi, NSI sta agendo contro qualsiasi reclamo in questo senso. Il Fornitore indennizzerà NSI per tutti i costi e le spese sostenute in tale contesto. Qualsiasi persona impiegata dal fornitore deve essere in grado di comunicare nella lingua locale e/o in inglese.

5.5 In caso di violazione o mancato rispetto da parte del Fornitore del calendario di consegna concordato o degli standard di prestazione specificati nel Contratto, il Fornitore sarà tenuto a pagare i danni liquidati a NSI come risarcimento delle perdite subite a causa del ritardo o della mancata esecuzione.

5.6 Il valore del risarcimento danni è pari allo 0,5% del valore totale del contratto per ogni giorno di ritardo o mancata esecuzione oltre il termine concordato.

5.7 NSI invierà al Fornitore un avviso scritto specificando la natura della violazione e l'inizio del periodo di risarcimento dei danni. Il Fornitore dispone di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per porre rimedio alla violazione prima che siano dovute le penali per ritardata consegna.

5.8 Il risarcimento dei danni dovuti al Fornitore sarà dedotto da qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto. Se i danni liquidati superano l'importo dovuto, il Fornitore rimborserà NSI per la differenza entro 14 giorni dal ricevimento della fattura.

6. Prove e ispezioni nel corso dell'esecuzione del contratto

6.1 NSI ha il diritto di effettuare ispezioni in qualsiasi momento durante l'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore. Per questo specifico scopo NSI è autorizzata ad entrare nelle strutture del Fornitore e a visitare gli impianti e le strutture rilevanti per l'esecuzione del Contratto durante il normale orario di lavoro del Fornitore, previa notifica. Il Fornitore si fa carico di tutti i costi sostenuti per effettuare tali ispezioni.

6.2 Tali ispezioni non costituiscono una rinuncia a qualsiasi diritto contrattuale o legale di NSI.

7. Ricorso a subappaltatori

Le terze parti (in particolare i subappaltatori) possono essere utilizzate, assunte o sostituite dal fornitore solo per l'esecuzione (parziale) del contratto con il previo consenso scritto di NSI, con la dovuta intesa che il Fornitore rimane responsabile e rispondente in ogni momento per la corretta esecuzione del Contratto. Se il Fornitore intende utilizzare subappaltatori per eseguire il Contratto, il Fornitore deve informare NSI di ciò al momento della presentazione della sua offerta. Non vi sarà alcun rapporto di lavoro diretto tra il Fornitore e/o il suo personale, da un lato, e NSI, dall'altro; il Fornitore indennizzerà NSI per i danni che possono derivare da tale (fittizio) rapporto di lavoro.

8. Consegna, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio e proprietà

8.1 Salvo diversamente concordato la consegna della merce deve essere fatta DDP (ultima versione Incoterms) al luogo di destinazione. Salvo diverso accordo, la consegna deve essere accompagnata da due copie della bolla di consegna, della distinta di imballaggio, CMR (trasporto su strada) o AWB (aereo) o B/L (mare) secondo le specifiche concordate e tutti gli altri documenti necessari. Se noti, i seguenti dati devono essere inclusi in tutti i documenti di spedizione e - per le merci imballate - sull'imballaggio esterno: numero dell'ordine d'acquisto, peso lordo e netto, numero di confezioni e tipo di imballaggio (monouso/ riutilizzabile), data di completamento e luogo di destinazione (punto di scarico) e destinatario.

8.2 Per le consegne (importazioni) da paesi terzi, NSI diventa importatore registrato e il Fornitore lo assisterà con tutti i documenti e le informazioni necessari per compilare e presentare una dichiarazione di importazione alle autorità doganali, come prescritto dalla legislazione doganale del paese d'importazione. Il Fornitore otterrà (tempestivamente) tutte le licenze e i permessi richiesti nel paese di origine e/o provenienza.

8.3 Il Fornitore deve notificare per iscritto a NSI la percentuale del contenuto del pacco che rientra in qualsiasi, compresi ma non limitati agli Stati Uniti d'America, i controlli delle esportazioni, le leggi e i regolamenti.

8.4 Il Fornitore dovrà difendere gli interessi di NSI durante la consegna e l'esecuzione del Contratto. Le merci devono essere imballate in modo da evitare danni durante il trasporto. Il fornitore è responsabile secondo le disposizioni di legge per eventuali danni causati da improprio o insufficiente imballaggio.

8.5 Per le consegne nazionali, su richiesta di NSI il Fornitore deve ritirare dal luogo di destinazione qualsiasi imballaggio esterno, imballaggio per il trasporto e per la vendita accumulato dopo la consegna e smaltirlo o farlo fare a un terzo.

8.6 Il Fornitore deve imballare, etichettare e spedire i prodotti pericolosi in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili. Il Fornitore adempie a tutti gli obblighi per i fornitori (ai sensi dell'articolo 3 (32) del regolamento (CE) n. 1907/2006/EC (di seguito "REACH")) in base al REACH relativamente alla consegna delle merci. Il fornitore deve in particolare fornire a NSI una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH nella lingua nazionale del paese destinatario in tutti i casi previsti dall'articolo 31 (1) al (3) del regolamento REACH.

8.7 Fino alla consegna effettiva della merce specificata nel Contratto insieme ai documenti menzionati nelle clausole 8.1 e 8.2 presso il Luogo di Destinazione, il rischio di perdita o danneggiamento è a carico del Fornitore. Se le parti hanno concordato una consegna comprensiva di installazione/ montaggio/ servizio, il rischio di perdita o danno passerà a NSI dopo l'installazione/ montaggio/ servizio è stato debitamente completato in conformità con il contratto e dopo la consegna delle merci.

8.8 Se la legge o il contratto prevedono un'accettazione formale, il termine per l'accettazione deve essere specificato da entrambe le parti su richiesta scritta del fornitore. Il risultato dell'ispezione di collaudo deve essere documentato in un certificato di collaudo. Il rischio di perdita non deve passare dal fornitore all'INS prima che l'accettazione sia stata confermata dall'INS nel certificato di accettazione. La collaudo non può essere effettuata in nessun altro modo, specialmente non attraverso ispezioni, perizie, certificati o registrazioni di lavori. Il pagamento dei saldi delle fatture non è un'indicazione di accettazione.

8.9 La proprietà viene trasferita al momento della consegna del materiale/delle merci o dell'installazione di questi ultimi. Qualsiasi clausola che posticipi il trasferimento di proprietà o comporti una riserva in merito a tale trasferimento è nulla e non può essere sollevata contro NSI.

9. Forza Maggiore

9.1 Ogni incidente o circostanza che esulano dal ragionevole controllo delle Parti e che non potrebbero essere evitati esercitando la dovuta diligenza, quali ma non limitatamente a: atti di Dio, guerra, pandemie, epidemie, attacchi terroristici, scioperi, lock-out, carenza di materie prime ed energia, ostruzione del trasporto, incendio, esplosione, atti di governo o qualsiasi altro incidente o circostanza simile e imprevedibile che colpisca una delle parti o un fornitore di prodotti a monte, esonera la parte interessata dalle proprie obbligazioni e l'altra parte dagli obblighi ad essa incombenti in forza del presente accordo per la durata dell'incidente o della circostanza e nella misura degli effetti che ne derivano.

9.2 Se si verifica un caso di questo tipo, la parte interessata informa immediatamente l'altra parte indicando la durata e l'entità presunta di tale eventualità. Inoltre, la parte interessata si adopera tempestivamente per risolvere tali imprevisti in modo che l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo possa riprendere il più presto possibile.

9.3 Se l'incidente o la circostanza, come indicato nella clausola 9.1, durano più di 5 giorni lavorativi, NSI avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato a seguito della notifica scritta dello stesso.

10. Origine e status delle merci

10.1 Il Fornitore dichiara l'origine non preferenziale delle merci (paese di origine) nei documenti commerciali. Inoltre, il fornitore fornisce un certificato di circolazione ATR, se applicabile. Su richiesta di NSI, fornirà una prova/ certificato d'origine che specifica l'origine delle merci.

10.2 Le merci devono essere conformi alle normative per l'origine preferenziale delle merci secondo gli accordi bilaterali o multilaterali o le norme unilaterali per l'origine delle merci ai sensi dei sistemi di preferenze generalizzate (GSP), nella misura in cui la consegna rientra nel campo di applicazione del commercio preferenziale.

11. Stato della consegna/ servizio, reclami, diritti in caso di difetti

11.1 Il fornitore è responsabile per la fornitura di beni e/o servizi esenti da difetti, in particolare il fornitore garantisce la conformità con le specifiche concordate, che le proprietà e funzioni specificate sono presenti, che funzionano correttamente, sono inutilizzati, sono fatti di buoni materiali con buona fattura, sono esenti da qualsiasi difetto e sono liberi da qualsiasi diritto di pegno e che sono utilizzabili per lo scopo previsto. Inoltre, il Fornitore garantisce che i beni e/o servizi soddisfano gli standard tecnici attuali e - se applicabili - gli standard generalmente riconosciuti in materia di sicurezza degli impianti, medicina del lavoro e igiene; sono forniti da personale qualificato e sono conformi a tutte le disposizioni di legge pertinenti. Se macchine, apparecchiature o impianti costituiscono elementi di consegna, essi devono soddisfare i requisiti speciali di sicurezza applicabili a macchine, apparecchiature e impianti al momento dell'esecuzione del contratto e devono essere contrassegnati con il marchio CE o qualsiasi requisito simile. Il Fornitore garantisce la solidità e la qualità dei prodotti fino a 24 mesi dall'avvio dell'impianto con un massimo di 36 mesi dalla consegna. La garanzia comprende anche eventuali costi aggiuntivi (viaggio, alloggio, trasporto speciale e/o test). Se il Fornitore consente a NSI di effettuare riparazioni, la garanzia rimarrà in vigore.

11.2 Inoltre, il Fornitore garantisce che (i) nessuno dei beni e/o servizi forniti, compresi tutti i pezzi, componenti e materie prime, sono stati prodotti, consegnati o eseguiti in tutto o in parte in violazione di qualsiasi sanzione commerciale o economica

applicabile, controllo delle esportazioni, embargo o altro ordinamento giuridico analogo o divieto, regolamento, regola, misura, restrizione, licenza, compresi senza limitazioni quelli dell'Unione europea, della Svizzera, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite (di seguito le "Sanzioni"), oppure (ii) nessuno dei terzi coinvolti nella produzione di beni e nella prestazione di servizi (quali ausiliari, fornitori o subappaltatori) è soggetto alle Sanzioni applicabili.

11.3 Se applicabile, il Fornitore garantisce che tutti i materiali contenuti nella merce sono stati effettivamente preregistrati, registrati (o esentati dall'obbligo di registrazione) e - se pertinente - autorizzati in conformità dei requisiti applicabili di REACH per gli usi divulgati da NSI.

Se la merce è classificata come articolo ai sensi dell'articolo 7 REACH, la frase precedente si applica anche alle sostanze rilasciate da tali merci. Inoltre, il fornitore deve notificare immediatamente a NSI se un componente del prodotto contiene una sostanza in concentrazione superiore allo 0,1 % in massa (W/W) se tale sostanza soddisfa i criteri degli articoli 57 e 59 di REACH (sostanze cosiddette estremamente preoccupanti). Ciò vale anche per i prodotti di imballaggio.

11.4 NSI deve notificare eventuali difetti evidenti al Fornitore entro due (2) mesi dal ricevimento della merce nel luogo di destinazione. NSI deve segnalare eventuali difetti non visibili entro due (2) mesi dalla loro scoperta. I termini di cui al presente articolo sono considerati dalle parti come un termine ragionevole.

11.5 In caso di difetti/ carenze, il fornitore è responsabile, e NSI ha la scelta di richiedere la consegna della merce mancante, riparazione (rettifica) o sostituzione dei beni consegnati e/ o (parziale) dissoluzione o riduzione proporzionale del prezzo, fatte salve le altre richieste di NSI.

11.6 In caso di rettifica, il metodo di rettifica è a discrezione di NSI. Ai fini della rettifica, le merci devono essere messe a disposizione del fornitore o nel luogo di destinazione o nel luogo in cui si trovavano le merci quando i difetti sono stati identificati, secondo la preferenza di NSI. Il Fornitore deve eseguire la rettifica in tutti gli aspetti in conformità con le istruzioni e i requisiti di NSI. In caso di rettifica o sostituzione, la data della rettifica o sostituzione è considerata come la data della consegna originale e riavvia il periodo di garanzia. Se (i) la rettifica non è stata effettuata entro un termine ragionevole, (ii) la rettifica non è riuscita o non è possibile, oppure (iii) non è necessario fissare un termine per la rettifica in base alla legge applicabile, NSI ha il diritto di modificare la sua scelta a partire dalla prima frase del presente articolo.

11.7 Il Fornitore è responsabile e indennizzerà NSI per tutti i costi e danni che sono direttamente o indirettamente la conseguenza di mancata esecuzione, mancato rispetto dei tempi o inadeguata esecuzione di qualsiasi obbligo previsto dal contratto da parte del Fornitore (compresi i suoi subordinati e persone ausiliarie) o della violazione di qualsiasi regola o disposizione statutaria da parte del Fornitore. Il dovere del Fornitore di indennizzare NSI si applica anche alle azioni intentate contro NSI da terzi, comprese le spese di opposizione ai reclami presentati da terzi.

12. Violazione dei diritti di proprietà

È responsabilità del Fornitore garantire che la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi e l'uso di questi da parte di NSI ai sensi del Contratto non violino le leggi sui brevetti, i diritti d'autore o altri diritti di proprietà di terzi. Il Fornitore indennizza NSI da eventuali rivendicazioni di terzi per le quali NSI potrebbe essere ritenuta responsabile a causa della violazione di uno dei diritti di proprietà di cui sopra, inclusi i costi di difesa in tribunale.

13. Assicurazione

Il Fornitore deve mantenere una sufficiente assicurazione di responsabilità civile a proprie spese per i danni per i quali egli o i suoi subappaltatori o agenti è responsabile in via accessoria. La prova dell'importo della copertura assicurativa per ogni evento di danno deve essere fornita su richiesta a NSI. La responsabilità contrattuale e legale del Fornitore non è influenzata dall'entità e dall'ammontare della copertura assicurativa.

14. Fatturazione, pagamento

14.1 Il prezzo concordato è un prezzo all-in e quindi include la piena esecuzione del contratto, la consegna di beni e servizi e tutta la relativa documentazione, nonché tutti i costi sostenuti dal fornitore e tutti gli obblighi imposti al fornitore dal governo. Tutti i prezzi sono al netto di qualsiasi imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile. Le fatture devono essere emesse esclusivamente per le forniture effettuate e i servizi forniti. Tali fatture devono essere conformi ai requisiti di fatturazione previsti dalla legge in base alle legislazioni nazionali sull'IVA cui sono soggette le forniture/prestazioni fatturate. Quando si utilizza l'autofatturazione (liquidazione del ricevimento valutato), il Fornitore deve trasferire a NSI tutti i dati richiesti dalla normativa IVA applicabile specificata in anticipo.

14.2 Il Fornitore deve fornire una fattura separata per ogni ordine di acquisto. La fattura deve includere il numero di ordine completo di NSI e, se applicabile, il numero della bolla di consegna del fornitore. Gli attestati di lavoro completato e qualsiasi altro

documento devono essere presentati con la fattura. Le fatture devono corrispondere alle informazioni contenute nell'ordine di acquisto per quanto riguarda i beni descritti, il prezzo, la quantità, l'ordine degli articoli e i numeri degli articoli. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione indicato da NSI nel l'ordine d'acquisto.

14.3 Il termine di pagamento è di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura corrispondente che soddisfa i requisiti applicabili in materia di IVA, salvo diversamente previsto nel relativo contratto.

14.4 Il Fornitore è responsabile di informare NSI in modo tempestivo e corretto circa la (modifica della) qualifica dell'azienda del Fornitore. NSI non è in alcun modo responsabile per l'accertamento dell'esattezza delle informazioni fornite a seguito di questa clausola. In caso di fatturazione automatica, il termine di pagamento decorre dalla data di emissione della fattura.

14.5 Il pagamento da parte di NSI non deve essere un'indicazione di i) accettazione della qualità dei beni e/o servizi ii) non deve costituire una rinuncia di NSI per quanto riguarda le forniture effettuate/ servizi forniti che differiscono da quelli concordati, iii) una rinuncia dei diritti di ispezione di NSI, e iv) il diritto di trovare difetti in una fattura per altri motivi.

15. Cessione del contratto, trasferimento, compensazione, ritenzione

15.1 Il Fornitore può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto con NSI a terzi solo previo consenso scritto di NSI.

15.2 NSI può assegnare i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto con il Fornitore a Nijhuis Saur Industries B.V. o a qualsiasi entità controllata direttamente o indirettamente da o sotto il controllo comune di Nijhuis Saur Industries B.V. sia per la proprietà di almeno il 50% dei diritti derivanti, contrarre, o in altro modo, in qualsiasi momento senza il previo consenso scritto del Fornitore. NSI può anche trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto con il Fornitore senza il previo consenso del Fornitore nel caso di trasferimento (di una parte) dell'attività o dell'unità aziendale di NSI a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

15.3 Il fornitore può compensare solo le richieste di risarcimento che sono incontestate o motivate da una sentenza del tribunale. Il fornitore ha diritto al diritto di ritenzione solo se la rivendicazione, per la quale il diritto di ritenzione è considerato valido, ha origine nello stesso rapporto contrattuale.

16. Cessazione, rescissione

16.1 Il contratto può essere risolto da NSI senza preavviso in caso di buona causa. Le ragioni valide devono includere, ma non sono limitate a:

- una violazione del dovere da parte del Fornitore che non può essere rimediata, o se può essere rimediata, non è rimediata entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da NSI dopo il ricevimento della denuncia scritta; o
- un notevole deterioramento della situazione finanziaria del Fornitore che minaccia di incidere sulla capacità di tale parte di adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto e/o di assolvere le proprie responsabilità fiscali e/o sociali; o
- l'acquisto o l'uso del bene o del servizio è o sarà totalmente o parzialmente inammissibile per NSI a causa di regolamenti legali o ufficiali.

Se NSI rescinde il Contratto per giusta causa e se altri contratti esistenti tra NSI e il Fornitore non possono essere mantenuti per le stesse buone ragioni, NSI ha anche il diritto di risolvere gli altri contratti esistenti al momento della risoluzione e i contratti che non sono ancora stati eseguiti, dietro corrispettivo proporzionale per i servizi già forniti. In tali casi il Fornitore non ha diritto a ulteriori richieste di risarcimento, rimborso delle spese o compenso.

16.2 Se il Fornitore ha acquisito da NSI documenti, registrazioni, piani o disegni nell'ambito dell'esecuzione del Contratto o ai fini di tale esecuzione, il Fornitore deve immediatamente consegnarli a NSI in caso di risoluzione del Contratto da parte di NSI, incluse le copie (digitali). Questi requisiti si applicano anche in caso di risoluzione del contratto.

17. Documenti, riservatezza, diritti di utilizzo

17.1 Il Fornitore deve presentare a NSI eventuali piani, calcoli o altri documenti per la revisione da parte di NSI al fine di determinare se il termine contrattuale per l'esecuzione sarà rispettato.

17.2 La revisione di qualsiasi documento da parte di NSI non solleva il Fornitore da alcuna delle sue responsabilità in relazione a tali documenti ai sensi del Contratto.

17.3 Tutti i modelli, campioni, disegni, dati, materiali e altri documenti forniti al Fornitore da NSI (di seguito "Documentazione") rimarranno di proprietà di NSI e dovranno essere restituiti immediatamente a NSI su richiesta in qualsiasi momento. Il Fornitore non avrà alcun diritto di conservare alcuna Documentazione. Il Fornitore deve osservare i diritti di proprietà di NSI in e su tutta la Documentazione.

17.4 Il Fornitore è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali e

di altro tipo ottenute direttamente o indirettamente nell'ambito del Contratto da NSI o da una delle sue affiliate, in particolare le informazioni fornite nella Documentazione (di seguito "Informazioni riservate"). Il Fornitore non può sfruttare le Informazioni riservate per scopi commerciali, renderle oggetto di diritti di proprietà industriale, trasmetterle o renderle accessibili a terzi in qualsiasi modo, né utilizzarle per scopi diversi dall'adempimento del Contratto. Tale obbligo è soggetto a qualsiasi obbligo di pubblicità di natura giuridica, giudiziaria o ufficiale. Il suddetto obbligo di riservatezza continuerà ad applicarsi per un periodo di dieci (10) anni dopo la scadenza del contratto.

17.5 Questo requisito di riservatezza non deve includere alcuna informazione che il Fornitore possedeva legalmente prima della divulgazione di tali informazioni da parte di NSI, o è legalmente noto al pubblico, o è stato legalmente ottenuto da un terzo. Sono altresì escluse da questo requisito di riservatezza le informazioni che vengono divulgate a persone soggette ad un obbligo di riservatezza, mentre il Fornitore non deve liberare tale persona dal suo/sua obbligo di riservatezza. L'onere della prova per tale eccezione spetta al Fornitore. Il Fornitore deve garantire che i suoi dipendenti e agenti di vicariato soggetti al presente accordo di riservatezza siano obbligati alla riservatezza secondo le regole stabilite nelle presenti Condizioni generali di acquisto anche mediante accordi contrattuali appropriati. Su richiesta, il Fornitore deve dimostrare per iscritto a NSI l'adempimento di tali obblighi.

17.6 Il Fornitore dovrà in particolare adottare tutte le precauzioni e misure necessarie e appropriate per proteggere efficacemente le Informazioni riservate in suo possesso in ogni momento contro la perdita o l'accesso non autorizzato. Ciò comprende in particolare la creazione e la manutenzione di adeguate precauzioni per l'accesso e l'entrata di strutture, archivi, sistemi informatici, dispositivi di memorizzazione dei dati e altri dispositivi di memorizzazione delle informazioni, in particolare quelli che contengono informazioni riservate. Ciò include anche l'informazione e l'istruzione delle persone cui è concesso l'accesso alle informazioni riservate ai sensi della presente clausola. Il Fornitore è tenuto a notificare tempestivamente per iscritto a NSI nel caso in cui le Informazioni riservate vengano perse e/o accessibili da parte di soggetti non autorizzati.

17.7 "Risultati del lavoro" sono tutti i risultati del lavoro del Fornitore che sorgono in connessione con l'ordine, nonché i risultati del lavoro di terzi che sono stati portati dal Fornitore per eseguire il contratto per

quanto riguarda la produzione di Risultati del lavoro, nonché tutti i risultati del Fornitore copyright-beni e servizi protetti che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto, inclusi, senza limitazioni, tutti i piani, disegni, grafici, calcoli e altri documenti.

17.8 Il Fornitore concede a NSI il diritto, liberamente trasferibile e/o in sublicenza a terzi, non retribuito senza restrizioni di area, contenuto o tempo, di utilizzare i risultati del Lavoro in tutti i formati di media noti, inclusi i media elettronici, Internet e i media online salvati su tutti i dispositivi di memorizzazione di immagini, audio e dati, per le finalità concordate contrattualmente o implicite ai sensi del Contratto. Le finalità implicite ai sensi del Contratto comprendono, in particolare, il diritto di modificare ed elaborare, memorizzare su tutti i supporti e riprodurre. Il Fornitore deve ottenere da terzi, a tal fine, ogni necessaria concessione di diritti. NSI accetta la concessione del diritto.

17.9 Inoltre, il Fornitore deve concedere a NSI un diritto esclusivo e non remunerato di utilizzare i risultati del lavoro che il Fornitore ha creato appositamente per NSI o ha fatto creare da terzi specificamente per NSI e deve ottenere tutti i diritti necessari da terzi. NSI accetta la concessione del diritto. Non vengono intaccati i diritti preesistenti del fornitore o di terzi.

17.10 NSI ha in particolare il diritto di sfruttare, duplicare e distribuire tali Risultati del lavoro in tutto o in parte, nonché di modificarli, rivederli o far eseguire le suddette attività da terzi. NSI ha anche il diritto di concedere a terzi gli stessi diritti completi per l'utilizzo di tali Risultati del lavoro in tutto o in parte, incluse eventuali modifiche e/o revisioni intermedie.

17.11 Nel caso in cui il Fornitore, nel corso dell'esecuzione del contratto, riceve o ottiene da NSI dati personali relativi ai dipendenti di NSI o di altre parti per le quali NSI è responsabile (di seguito denominato "Dati Personali") si applicano le seguenti disposizioni.

Se il trattamento dei Dati personali divulgati non viene effettuato per conto di NSI, il Fornitore avrà diritto al trattamento dei Dati personali solo per l'esecuzione del rispettivo Contratto. Il Fornitore non deve, salvo quanto consentito dalle leggi applicabili, elaborare in altro modo i Dati personali, in particolare rivelare i Dati personali a terzi e/o analizzare tali dati per i propri scopi e/o formare un profilo.

Se e nella misura consentita dalle leggi applicabili, il Fornitore ha il diritto di elaborare ulteriormente i

Dati personali, in particolare di trasmettere i Dati personali alle sue società affiliate ai fini dell'esecuzione del rispettivo Contratto. Il fornitore garantisce che i dati personali siano accessibili solo ai suoi dipendenti, se e nella misura in cui tali dipendenti necessitano di accesso per l'esecuzione del rispettivo contratto (principio della necessità di conoscere). Il fornitore deve strutturare la propria organizzazione interna in modo da garantire il rispetto dei requisiti delle leggi sulla protezione dei dati. In particolare, il Fornitore adotterà misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di uso improprio e perdita dei Dati personali. Il Fornitore non acquisirà la proprietà o altri diritti di proprietà sui Dati personali ed è obbligato, in conformità con le leggi applicabili, a rettificare, cancellare e/o limitare il trattamento dei Dati personali. Qualsiasi diritto di conservazione dei dati personali del Fornitore è escluso.

Oltre agli obblighi di legge, il Fornitore informerà NSI in caso di violazione dei dati personali, in particolare in caso di perdita, senza indebito ritardo, comunque entro 24 ore dalla sua conoscenza. Alla risoluzione o scadenza del rispettivo Contratto Fornitore, secondo le leggi applicabili, cancellare tutti i dati personali, comprese tutte e tutte le copie di essi.

18. ESG e CSR

18.1 Il fornitore riconosce l'importanza della sostenibilità ambientale e si impegna a lavorare attivamente per ridurre la propria impronta di carbonio. Ciò include l'adozione di misure misurabili per ridurre le emissioni di CO2 in tutti gli aspetti delle sue operazioni, compresi, ma non limitati a, la produzione, il trasporto e la gestione dei rifiuti.

18.2 Il fornitore si impegna a raggiungere una riduzione minima delle emissioni di CO2 all'anno, rispetto all'anno di riferimento del contratto. Il fornitore deve stabilire e attuare un piano di riduzione delle emissioni di CO2 che definisca azioni specifiche e tappe per raggiungere tale obiettivo.

18.3 Il fornitore si impegna a monitorare le proprie emissioni di CO2 e a riferire annualmente i progressi all'NSI. La relazione include dati dettagliati sui livelli di emissione attuali, sulle azioni intraprese per ridurre le emissioni e una valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi di riduzione. Tutte le relazioni devono rispettare gli standard e le linee guida stabiliti dai quadri ambientali riconosciuti a livello internazionale.

18.4 Il fornitore deve impegnarsi in pratiche di miglioramento continuo per quanto riguarda l'impatto ambientale e le emissioni di CO2. Ciò include l'esplorazione e l'adozione di nuove

tecnologie, processi e pratiche che contribuiscono alla riduzione delle emissioni.

19. NIS2

19.1 Il Fornitore riconosce l'importanza di mantenere misure di sicurezza informatica robuste e accetta di rispettare la direttiva NIS2 (Network and Information Systems) (Directive (EU) 2022/2555) e qualsiasi legislazione nazionale applicabile che attua la direttiva NIS2.

19.2 Il Fornitore deve attuare adeguate misure tecniche e organizzative per gestire i rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati nelle proprie operazioni.

19.3 Il Fornitore deve segnalare tempestivamente qualsiasi incidente di sicurezza significativo che influisca sulla continuità dei servizi essenziali o sulla sicurezza della rete e dei sistemi informativi all'NSI e alle autorità nazionali competenti pertinenti. La relazione comprende la natura dell'incidente, il suo impatto potenziale e le misure di attenuazione adottate.

19.4 Il Fornitore deve garantire che tutti i subappaltatori o terzi coinvolti nella fornitura di servizi nell'ambito del Contratto rispettino anche i requisiti della Direttiva NIS2. Il Fornitore rimane responsabile per le pratiche di sicurezza informatica dei suoi subappaltatori e di altri terzi.

19.5 NSI si riserva il diritto di effettuare audit, o di nominare terzi per effettuare audit, al fine di verificare la conformità del Fornitore alla direttiva NIS2. Il Fornitore si impegna a cooperare pienamente con tali audit e a fornire tutta la documentazione necessaria e l'accesso ai sistemi pertinenti.

20. Conservazione dei documenti e supporto durante le revisioni

NSI ha il diritto di visualizzare e fare copie o duplicati per i propri scopi di tutti i documenti relativi alla consegna di beni o alla fornitura di servizi durante le normali ore lavorative del Fornitore. Questo diritto rimane valido per il periodo di conservazione legale - almeno tre (3) anni a partire dalla data di accettazione o consegna. Il fornitore è obbligato a fornire assistenza con le recensioni. Nella misura in cui tali documenti contengono informazioni riservate sul fornitore, quali calcoli interni NSI, accordi o informazioni riservate sui partner commerciali e/o dipendenti, i diritti di visualizzazione di NSI sono limitati.

21. Divieto di pubblicità, clausola di separazione, legge applicabile, foro competente

21.1 Il Fornitore può fare riferimento o divulgare pubblicamente la propria relazione commerciale con

NSI, incluso l'uso dei marchi di NSI, solo previo consenso scritto di NSI.

21.2 L'invalidità o l'inapplicabilità di qualsiasi disposizione o parte di una disposizione del Contratto non pregiudica la validità dell'intero Contratto. In questo caso, le parti si impegneranno a negoziare una nuova clausola valida che sia il più vicino possibile alla clausola non valida nell'ambito del Contratto.

21.3 Il contratto sarà interpretato e soggetto alle leggi del paese in cui l'affiliata NSI ha la sua sede legale, senza riguardo al suo conflitto di disposizioni di legge con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni ("CISG") dell'11 aprile 1980 e le norme di legge applicabili sul conflitto di leggi.

21.4 A discrezione delle affiliate di NSI, la giurisdizione per eventuali controversie sarà il tribunale con giurisdizione sulla sede legale della affiliata di NSI o il tribunale con giurisdizione come determinato dalla legge applicabile.